Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 37/1951 (1952)

Artikel: Le scuole obbligatorie di avviamento professionale
Autor: Galli, Brenno
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-48153

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Le scuole obbligatorie di avviamento professionale

Dott. Brenno Galli, Cons. di Stato, Bellinzona

La legislazione scolastica del Cantone Ticino ha visto, nel corso del 1950/1951, realizzarsi un vecchio postulato, caro agli uomini di scuola, destinato, se le premesse potranno essere tradotte in realtà, a completare l'insegnamento impartito nella scuola primaria col passaggio all'insegnamento professionale, in forma obbligatoria.

La durata tradizionale della scuola primaria, nel Ticino, era, prima del decreto legislativo di cui qui vogliamo indicare le caratteristiche generali, di otto anni, con inizio a 6 anni e termine a 14 anni.

L'inizio della scolarità avveniva – come tuttora avviene – nell'anno in cui l'allievo compie i sei anni, con la possibilità quindi, dato che le scuole hanno inizio nell'autunno, che l'allievo sia obbligato ad andare a scuola qualche mese (al massimo 3) prima del compimento del 6. anno di età (quando il compimento avvenga il 31 dicembre successivo) o al massimo 8–9 mesi dopo il compimento del 6. anno di età.

La legge federale ha stabilito che il tirocinio possa aver luogo solo a partire dall'avvenuto compimento del 15. anno da parte dell'apprendista: si verificava quindi, per gli allievi ticinesi, un anno vuoto, durante il quale non v'era più obbligo scolastico presso la scuola primaria e non v'era ancora possibilità di tirocinio.

Si tentò di creare il congiungimento fra i due limiti, colla creazione di *corsi di avviamento* facoltativi, di carattere preprofessionale, di preparazione al tirocinio ed alla Scuola arti e mestieri, dichiarandoli obbligatori per coloro che intendessero più tardi dedicarsi ad un mestiere con precedente tirocinio.

La soluzione, evidentemente di natura transitoria, permetteva, dal 1942 in poi, di raccogliere numerose ed utili esperienze, tali da consigliare, nel 1950, di osare il passo conclusivo: la creazione di corsi di avviamento obbligatori per tutti i quattordicenni, corsi di natura preprofessionale e di preparazione alle arti e mestieri.

Le nutrite discussioni che accompagnarono l'accettazione del progetto di decreto rivelarono ancora una volta l'interessamento profondo che suscita nel Cantone ogni provvedimento riguardante la scuola. Nel caso concreto si affrontavano tendenzialmente due concezioni:

- l'una che voleva approfittare del prolungamento dell'obbligo scolastico di un anno, per ampliare il programma delle scuole primarie e renderle di nove anni invece che di otto come fin qui,

– l'altra – quella che prevalse – che voleva invece anticipare la preparazione preprofessionale, destinando l'anno così guadagnato ad introdurre, ad avviare il ragazzo alla futura professione, permettendo un utile orientamento, una cernita ed una completazione culturale.

Col sistema adottato, quindi, nel Cantone Ticino, a partire dall'anno scolastico 1952/1953 si avrà un anno intermedio fra la scuola primaria e la scuola arti e mestieri, rispettivamente fra la scuola primaria e il tirocinio, destinato alla preparazione preprofessionale.

Secondo il decreto legislativo del 25 maggio 1951, la scuola d'avviamento professionale deve avere, a seconda delle regioni e dei loro bisogni, indirizzo artigiano o commerciale: speciali scuole di avviamento agricolo possono essere istituite nelle regioni più particolarmente dedite all'agricoltura, specialmente nelle valli. Per le ragazze è prevista la introduzione di scuole di economia domestica, di durata variabile a seconda delle possibilità, che parimenti devono servire a completare la preparazione delle future donne di casa, in quanto non si dedichino ad un mestiere per il quale è necessario un tirocinio.

Sono esonerati dal frequentare l'anno di avviamento professionale gli allievi che stipulino, a quattordici anni, un contratto di tirocinio agricolo e si dedichino all'agricoltura. Per essi infatti la legge federale non prescrive l'obbligo di attesa fino a quindici anni prima di dedicarsi ad un lavoro.

Le scuole di avviamento sono poco decentralizzate: esse necessitano per moltissimi allievi uno spostamento quotidiano dal domicilio alla sede della scuola: lo Stato ed i Comuni intervengono con sussidi per alleviare l'onere finanziario a carico delle famiglie, quando la distanza dalla sede al domicilio superi i tre chilometri. E' parimenti prevista la creazione di mense scolastiche, con pranzo a buon mercato, organizzate in forma cooperativa e gerite direttamente dai ragazzi sotto la sorveglianza dei docenti.

Le materie principali di insegnamento sono: il disegno preprofessionale, le cognizioni professionali elementari, l'italiano, il francese, l'aritmetica, la contabilità, l'istruzione civica, la geografia e il lavoro manuale. L'insegnamento sarà eminentemente pratico e trarrà la sua ispirazione dai bisogni della vita d'ogni giorno. Le esercitazioni pratiche avverranno in laboratori creati dallo Stato o presso laboratori privati che siano a disposizione con appositi contratti fra Stato e proprietari.

Le aule scolastiche devono essere messe a disposizione dai Comuni, che possono essere riuniti in consorzio quando le circostanze lo consiglino. I docenti sono invece pagati intieramente a carico del Cantone.

Le nuove scuole di avviamento professionale obbligatorio costituiscono, sia per il prolungamento dell'obbligo scolastico al quindicesimo anno, sia per la loro impostazione, un fattore essenziale per il completamento della istruzione primaria, dal quale le autorità cantonali si ripromettono buoni risultati.